



# COMUNE DI OPI



**ORDINANZA N. 3 DEL 03.02.2023 PROT. 344**

**OGGETTO: DISCIPLINA AREA DI SOSTA STRADALE.**

## IL SINDACO

**VISTA** la richiesta del Sci Club di Opi per riservare Area di sosta adiacente alla Strada regionale 509 di Forca d'Acero all'altezza dell'ingresso del Centro Fondo di Macchiarvana nell'ambito della manifestazione "Criterium Interappenninico di Sci di Fondo";

**RILEVATO** che il percorso la manifestazione denominata "Criterium Interappenninico di Sci di Fondo" si svolgerà nei giorni 4 e 5 febbraio 2023 dalle ore 8.30 alle ore 13.00;

**RAVVISATA** pertanto la necessità allo stato attuale, di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze, in ordine alla sicurezza ed alla necessità di permettere la regolare esecuzione della manifestazione;

**RITENUTO OPPORTUNO** per motivi d'ordine e sicurezza, oltre che organizzativi, inibire la sosta a tutti i veicoli a motore fatta eccezione per quelli autorizzati dagli organizzatori stessi nell'area di sosta delimitata dalla segnaletica adiacente alla Strada regionale 509 di Forca d'Acero all'altezza dell'ingresso del Centro Fondo di Macchiarvana (lato sinistro in direzione Forca d'Acero);

**DATO ATTO CHE** per poter procedere all'esecuzione della predetta manifestazione si rende necessario disporre la perimetrazione delle aree interessate;

**VISTI** gli Artt. 6, 7 e 159 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada – D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 107;

## ORDINA

**PER IL GIORNO SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023  
DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 13:00**

**1) IL DIVIETO DI SOSTA A TUTTI I VEICOLI A MOTORE FATTA ECCEZIONE PER QUELLI AUTORIZZATI CON APPOSTO TAGLIANDO DAGLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE, NELLE SEGUENTI AREE:**

- AREA DI SOSTA ADIACENTE LA S.R. 509 DI FORCA D'ACERO IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO ALLE PISTE DEL CENTRO SCI DI FONDO DI MACCHIARVANA DELIMITATA DALLA SEGNALETICA;

## DISPONE

**CHE** gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;

**CHE** la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'albo pretorio del Comune;

**CHE** la delimitazione degli spazi interessati dalla manifestazione con apposite transenne e/o nastro, l'installazione della segnaletica stradale, l'indicazione dei suddetti obblighi, divieti e limitazioni mediante l'apposizione dei prescritti cartelli regolamentari, vengano eseguiti da parte dell'organizzazione, in accordo con la Polizia Locale e l'Area Tecnico Manutentiva;

**CHE** contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di L'Aquila oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);

**CHE** avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lvo. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92;

**CHE** in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lvo 285/92 e s.m.i.;

**CHE** la presente ordinanza venga rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.Lvo 285/92 e s.m.i. e non costituisca autorizzazione o parere sui lavori o sulle manifestazioni di cui in premessa;

**CHE** tale provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:

- Comando Compagnia Carabinieri di Pescasseroli (AQ);
- Comando Polizia Stradale di Sulmona (AQ);
- Comando Vigili del Fuoco di Castel di Sangro (AQ).

